

Cara/o Collega,

a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in materia di “pasto domestico”, abbiamo predisposto in ANP questa breve nota esplicativa.

Abbiamo redatto anche un fac simile di preavviso di rigetto (da utilizzarsi qualora, nel corso della istruttoria, si delinei appunto tale evenienza), un fac simile di decreto di rigetto ed un fac simile di decreto di accoglimento – disponibili sull’area del nostro sito riservata agli iscritti – che potrai facilmente adattare alle tue necessità.

Per quanto riguarda il merito della questione, come probabilmente già sai, la sentenza Cass. SS.UU. 30 luglio 2019, n. 20504 ha negato l’esistenza di un diritto soggettivo perfetto dei genitori di scegliere tra la refezione e il pasto domestico sulla base di tre diverse argomentazioni:

- 1) il tempo mensa fa parte del tempo scuola, poiché condivide le stesse finalità educative proprie del progetto formativo e vi concorre con la socializzazione;
- 2) il ricorso al servizio mensa organizzato dal Comune non viola il principio di gratuità dell’istruzione inferiore;
- 3) le famiglie, nell’accogliere il tempo “pieno” (scuola primaria) e il tempo “prolungato” (scuola secondaria di primo grado), accettano l’offerta formativa dell’Istituto, comprendente il servizio mensa.

Al contempo, la Cassazione ha sancito il diritto delle famiglie a partecipare al procedimento amministrativo, in due diversi passaggi e con due diverse declinazioni:

- a) in primo luogo, con riferimento al procedimento amministrativo per le modalità di gestione del servizio mensa “(ai fini dell’individuazione dell’impresa che lo gestisce e dei cibi offerti)”;
- b) in secondo luogo, con riferimento al procedimento amministrativo per le modalità di gestione del servizio mensa, “rimesse all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche”, dal momento che, nel caso di specie “non di libertà personale si tratta ma di un diritto sociale (all’istruzione), evidentemente condizionato e dipendente dalle scelte organizzative rimesse alle



singole istituzioni scolastiche, sulle quali i beneficiari del servizio pubblico possono influire nell'ambito del procedimento amministrativo, in attuazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica. Il detto procedimento è la sede nella quale effettuare le opportune valutazioni, anche di natura tecnica, nella ricerca del più corretto bilanciamento degli interessi individuali di coloro che chiedono di consumare il cibo portato da casa con gli interessi pubblici potenzialmente confliggenti, tenuto conto delle risorse a disposizione dell'amministrazione" (pp. 21-22).

La prima accezione riguarda l'individuazione dell'impresa che gestisce il servizio mensa. Tale individuazione compete all'ente locale secondo le procedure fissate dal codice dei contratti pubblici e, pertanto, i diritti procedimentali dei genitori si incanalano nelle commissioni mensa che, tradizionalmente, collaborano con lo stesso ente al controllo di qualità dei cibi offerti e formulano proposte in vista della stesura dei relativi bandi di gara.

La seconda accezione riguarda invece il procedimento – avviato su istanza di parte delle famiglie e non già d'ufficio – finalizzato a individuare le modalità di gestione del servizio ed è senz'altro di competenza della singola istituzione scolastica. Tale procedimento, però, impatta anche sull'ente locale in quanto potrebbe rendersi necessaria una variazione della SCIA (a cui deve provvedere l'ente stesso) relativamente alla delimitazione degli spazi destinati all'autorefezione. Va evidenziato inoltre che pur se la Cassazione, da un lato, riconosce ai genitori la possibilità di richiedere la fruizione del pasto domestico, dall'altro riconosce alle istituzioni scolastiche la piena potestà di decidere motivatamente se accogliere o rigettare tali richieste. L'inesistenza del diritto soggettivo perfetto, per le famiglie, di scelta del pasto domestico non esclude, quindi, che le scuole possano accogliere eventuali richieste in tal senso, stabilendone autonomamente le modalità di organizzazione e gestione. A titolo esemplificativo, la scuola dovrebbe fissare un termine entro il quale le famiglie possono presentare le relative domande (ad esempio il 30 settembre). Il diritto di partecipazione al procedimento delle famiglie è disciplinato, naturalmente, dalle norme generali contenute nella legge n. 241/1990.

Occorre tuttavia sottolineare che la Cassazione, nell'affermare l'inesistenza del diritto soggettivo perfetto di scegliere l'autorefezione, indica come interessi pubblici – di cui dare (e tenere) conto nel procedimento – la socializzazione e l'educazione alla sana alimentazione assicurate dal pasto comune (se fornito nel rispetto di precise prescrizioni nutrizionali), così come richiede di tenere conto delle effettive risorse (umane, logistiche, economiche ecc.) a disposizione dell'amministrazione. Ciò significa che una eventuale istanza diretta ad ottenere la fruizione del



pasto domestico a scuola può essere accolta solo ove si ritengano recessivi, o comunque ugualmente garantiti, tutti gli interessi pubblici sopracitati.

È anche opportuno ricordare che, qualora il dirigente intendesse accogliere delle richieste di autorefezione, il Regolamento di Istituto dovrebbe disciplinare puntualmente tale aspetto, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dettate dalla ASL competente e del coinvolgimento dell'ente locale.

In ogni caso, non ha senso – e non deve essere richiesta – alcuna “liberatoria” alle famiglie perché, come già avviene in tante altre circostanze, la responsabilità della vigilanza grava esclusivamente sull'amministrazione scolastica e tali liberatorie assumerebbero semmai carattere aggravante in caso di incidente ed eventuale successivo contenzioso.

Resta fermo, invece, che i Regolamenti di istituto possano prevedere specifiche prescrizioni circa il confezionamento del pasto domestico (ad esempio, contenitori infrangibili, cibo già porzionato, impossibilità di riscaldarlo o refrigerarlo a scuola, ecc.) e che i genitori debbano accettarle in forma scritta.

Sperando di esserti stato utile, ti invio un caro saluto e ti auguro buon lavoro.

Il Presidente Nazionale ANP

Antonello Giannelli